

Newsalert

Patrimonio Rilancio: pubblicazione del DM in Gazzetta ufficiale

Nella Gazzetta ufficiale n. 59 del 10 marzo 2021, è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze ("MEF") 3 febbraio 2021, n. 26 (il "DM") recante il "Regolamento concernente i requisiti di accesso, condizioni, criteri e modalità degli investimenti del Patrimonio Destinato"¹.

Il DM, che entra in vigore il 25 marzo 2021, contiene le norme di attuazione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77 (il c.d. "Decreto Rilancio"), che ha introdotto – tra l'altro – un regime di aiuti già approvato dalla Commissione europea ai sensi del *Temporary Framework* in materia di aiuti di Stato². Tale regime prevede, infatti, talune misure di ricapitalizzazione e sostegno finanziario attraverso risorse che saranno amministrate da "Patrimonio Rilancio", il patrimonio destinato (il "Patrimonio Destinato") che sarà costituito da Cassa depositi e prestiti S.p.A. ("CDP S.p.A.") ai sensi delle previsioni del Decreto Rilancio e che opererà sulla base delle disposizioni del DM.

Ulteriori indicazioni circa l'operatività del Patrimonio Destinato saranno poi contenute nel regolamento del Patrimonio Destinato, che sarà adottato dal consiglio di amministrazione di CDP S.p.A., previa approvazione da parte del MEF.

¹ Il testo del DM pubblicato in Gazzetta ufficiale è consultabile al seguente indirizzo:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-03-10&atto.codiceRedazionale=21G00033&elenco30giorni=true

² La Commissione europea ha approvato il regime italiano destinato a sostenere le imprese di grandi dimensioni colpite dalla pandemia di coronavirus in data 17 settembre 2020. Per maggiori informazioni, si rinvia al nostro Newsalert, pubblicato in pari data, disponibile al seguente indirizzo: <https://www.chiomenti.net/public/files/0/Newsalert-Commissione-UE-approvazione-misure-DL-Rilancio-17092020.pdf>



In estrema sintesi, il DM, oltre a stabilire dei criteri generali di accesso per le imprese che intendono beneficiare degli interventi ivi disciplinati (articolo 3), prevede due differenti operatività del Patrimonio Destinato³:

- la prima, definita secondo i termini e alle condizioni di cui al *Temporary Framework* sugli aiuti di Stato.

Nell'ambito di tale operatività, il Patrimonio Destinato interviene mediante (i) la partecipazione ad aumenti di capitale, (ii) la sottoscrizione di prestiti obbligazionari con obbligo di conversione, (iii) la sottoscrizione di prestiti obbligazionari subordinati convertibili e (iv) la sottoscrizione di prestiti obbligazionari subordinati.

L'operatività del Patrimonio Destinato nell'ambito del *Temporary Framework* dell'Unione europea sugli aiuti di Stato è contenuta nel Titolo II del DM, che, oltre ad individuare i requisiti di accesso delle imprese necessari al fine di beneficiare degli interventi realizzati dal Patrimonio Destinato in regime di *Temporary Framework* (articolo 5), disciplina, in particolare, le tipologie di interventi (articolo 6), la dimensione degli aumenti di capitale, dei prestiti obbligazionari con obbligo di conversione e dei prestiti obbligazionari subordinati convertibili (articolo 7), la dimensione massima dei prestiti obbligazionari subordinati e i requisiti quantitativi massimi cumulati da rispettare (articolo 8), le condizioni economiche per la sottoscrizione di aumenti di capitale (articolo 9), le condizioni economiche per sottoscrivere prestiti obbligazionari con obbligo di conversione (articolo 10) e le condizioni economiche alle quali il Patrimonio Destinato può sottoscrivere prestiti obbligazionari subordinati convertibili (articolo 11) e prestiti obbligazionari subordinati (articolo 12). Il DM si occupa, poi, anche delle modalità di disinvestimento del Patrimonio e degli impegni che l'impresa deve assumere al fine di poter beneficiare degli interventi del Patrimonio Destinato;

- una operatività a condizioni di mercato, mediante (i) la partecipazione ad aumenti di capitale sul mercato primario, (ii) la sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili sul mercato primario, (iii) operazioni sul mercato primario e secondario riservate alle c.d. "imprese strategiche", e (iv) operazioni di ristrutturazione di imprese.

³ Per una disamina generale delle disposizioni del DM, si rinvia al nostro Newsalert del 17 dicembre 2020 disponibile al seguente indirizzo: <https://www.chiomenti.net/public/files/3555/Newsalert-iter-approvazione-Patrimonio-Destinato-151220.pdf>.

Per maggiori approfondimenti circa le diverse modalità di intervento, si rinvia ai nostri Newsalert "Patrimonio Rilancio: la sottoscrizione di prestiti obbligazionari" (<https://www.chiomenti.net/public/files/0/Newsalert--Patrimonio-Rilancio---Strumenti-di-debito.pdf>) e "Patrimonio Rilancio: le misure di c.d. *equity*" (<https://www.chiomenti.net/public/files/0/Newsalert--Patrimonio-Rilancio-Equity.pdf>), pubblicati il 27 gennaio 2021.

CHIOMENTI

La disciplina dell'operatività a condizioni di mercato è contenuta nel Titolo III del DM, il quale stabilisce, in primo luogo, che gli interventi del Patrimonio Destinato a condizioni di mercato sono effettuati secondo le priorità definite, in relazione ai settori, alle filiere, agli obiettivi di politica industriale, nel Piano nazionale di riforma, in apposito capitolo dedicato alla programmazione economica.

Il DM disciplina in dettaglio (i) i requisiti di accesso delle imprese necessari al fine di beneficiare degli interventi realizzati dal Patrimonio Destinato in regime di mercato, (ii) le tipologie e le dimensioni degli interventi e (iii) le principali condizioni economiche alle quali il Patrimonio Destinato può sottoscrivere aumenti di capitale in regime di mercato o prestiti obbligazionari convertibili in regime di mercato. In ragione della natura temporanea degli interventi del Patrimonio Destinato, gli articoli 20 e 21 prevedono poi, rispettivamente, (i) meccanismi contrattuali idonei ad assicurare il disinvestimento e a garantire adeguati livelli di valorizzazione dell'investimento effettuato e di protezione dal rischio e (ii) poteri del Patrimonio Destinato sulla governance delle società su cui interviene in regime di mercato.

Gli articoli conclusivi del Titolo III sono invece riservati agli interventi del Patrimonio Destinato effettuati sotto forma di operazioni sul mercato primario e secondario in favore di imprese strategiche, mediante il canale diretto e indiretto, – quest'ultimo mediante OICR gestiti da società di gestione del risparmio italiane, controllate da CDP S.p.A. – e agli interventi relativi alle operazioni di ristrutturazione di società che, nonostante temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività (cd. interventi di *"turnaround"*, di cui all' articolo 24).

Gli interventi di *turnaround* potranno essere effettuati dal Patrimonio Destinato in via diretta, ovvero indiretta cioè attraverso la sottoscrizione, da parte del Patrimonio Destinato, di quote o azioni di OICR alternativi, inclusi gli OICR di credito, gestiti da società di gestione del risparmio italiane o da gestori europei.

Il Titolo IV reca invece i principi dell'attività istruttoria che dovrà essere eseguita dal Patrimonio Destinato, o per suo conto, mentre il Titolo V si rivolge al regolamento del Patrimonio Destinato, che sarà adottato dal consiglio di amministrazione di CDP S.p.A., previa approvazione da parte del MEF.

Si segnala, infine, il Titolo VII che disciplina la garanzia di ultima istanza dello Stato in caso di incipienza del Patrimonio Destinato.

Per ulteriori informazioni, sono a disposizione i Vostri abituali riferimenti in Chiomenti.